

Detrazione Iva negata, il fisco deve provare la mancata diligenza

DI FRANCO RICCA

L'amministrazione finanziaria che intenda negare al soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'Iva emergente da fatture ritenute soggettivamente inesistenti, imputandogli di non avere impiegato la dovuta diligenza per accertarsi di non partecipare ad una frode o evasione dell'imposta, deve farsi carico di fornire gli elementi probatori oggettivi su cui si basa tale conclusione.

Lo ha ribadito la Corte di giustizia Ue nella sentenza 11 gennaio 2024, C-537/22, aggiungendo che il diritto unionale non osta a che l'amministrazione adotti una circolare per precisare il grado di diligenza che si attende dai soggetti passivi, prevedendo criteri al riguardo.

Una simile misura, tuttavia, non può condurre a rimettere sistematicamente in discussione il diritto alla detrazione dell'Iva, fondamentale per la neutralità dell'imposta, né può pregiudicare l'efficacia del diritto dell'Ue quanto all'assunzione delle prove in materia di evasione dell'Iva. In altre parole, resta quindi fermo l'obbligo dell'autorità tributaria "di dimostrare sufficientemente gli elementi oggettivi che consentano di concludere che un soggetto

passivo ha commesso un'evasione dell'Iva, o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata si iscriveva in una simile evasione", come pure l'inammissibilità di un regime probatorio che faccia gravare su tale soggetto l'onere di verifiche complesse e approfondite sul fornitore.

Non può addossarsi al cessionario/committente, in particolare, l'onere di verificare che l'emittente della fattura relativa ai beni e ai servizi fornitigli, per i quali viene richiesto il diritto alla detrazione, abbia soddisfatto i suoi obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta.

La Corte ha inoltre chiarito che qualora l'autorità intenda negare al soggetto passivo il diritto alla detrazione in ragione della sua partecipazione a "frodi carosello", non può limitarsi a dimostrare che l'operazione fa parte di una catena di fatturazione circolare.

Essa deve invece individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode, provare le condotte fraudolente e dimostrare che il soggetto passivo vi ha partecipato, o avrebbe dovuto rendersi conto di parteciparvi; non è però tenuta necessariamente a identificare tutti i soggetti coinvolti e le loro rispettive condotte.

— © Riproduzione riservata — ■

